

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **TESTO UNIFICATO N. PL249-PL250-PL252/A**

Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione

\*\*\*\*\*

Approvato dalla Seconda Commissione nella seduta del 4 agosto 2022

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 249**

presentata dai Consiglieri regionali  
MANCA Desiré Alma - CIUSA - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 20 febbraio 2021

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 250**

presentata dai Consiglieri regionali  
GIAGONI - SAIU - MANCA Ignazio - MELE - ENNAS - PIRAS

il 25 febbraio 2021

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 252**

presentata dai Consiglieri regionali  
MORICONI - GANAU - COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MELONI - PINNA - PISCEDDA

il 9 marzo 2021

Disciplina normativa sulla disabilità uditiva

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

STARA, Presidente, MANCA Desiré Alma, Vice presidente, CADDEO, Segretario, COMANDINI - DE GIORGI - MAIELI - MANCA Ignazio - PIU - TEDDE - USAI

*Relazione di maggioranza*

*On.le GIAGONI*

*pervenuta l'11 ottobre 2022*

Il testo che si sottopone all'esame del Consiglio, frutto dell'unificazione di tre proposte di legge con contenuto analogo, è stato licenziato all'unanimità dalla Seconda Commissione permanente nella seduta del 4 agosto 2022.

La Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge n. 249, 250 e 252 nella seduta del 25 gennaio 2022, deliberando, a seguito dell'illustrazione da parte dei rispettivi proponenti, l'esame congiunto delle stesse ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Regolamento interno.

Nella seduta del 17 marzo 2022, la Commissione ha audito il Vice Presidente del Consiglio regionale dell'ENS (Ente nazionale sordi) sui provvedimenti in oggetto. I lavori sono proseguiti con la condivisione di un testo unificato di cui la Commissione ha preso atto nella seduta dell'11 maggio 2022, deliberando anche il successivo calendario di audizioni.

Nelle sedute del 17 maggio la Commissione ha sentito l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; nella successiva seduta del 25 maggio 2022, dopo l'audizione dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, la Commissione ha approvato gli articoli del testo unificato e deliberato di richiedere alla Giunta regionale la predisposizione della relazione tecnico-finanziaria di cui agli articoli 33 e 33 bis della legge regionale n. 11 del 2006.

In riscontro a tale richiesta in data 21 giugno 2022 l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha trasmesso alla Commissione una relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari riferita al solo articolo 3 del testo unificato e non verificata da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione, come prescritto dalla normativa sopra richiamata, per tale ragione nella seduta del 7 luglio 2022 la Commissione ha pertanto deliberato di chiedere alla Giunta regionale un'integrazione della relazione tecnica-finanziaria, e contestualmente inviato il testo alla Terza Commissione per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno.

Nella seduta del 4 agosto 2002 la Commissione ha preso atto del parere favorevole con osservazioni espresse dalla Commissione bilancio e licenziato definitivamente il testo.

Il testo approvato dalla Commissione, condiviso da tutte le forze politiche, si propone di promuovere la piena ed effettiva inclusione nella società delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio mediante la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana, della lingua dei segni italiana tattile e di ogni altro mezzo idoneo a creare un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nei servizi pubblici.

Il provvedimento prevede, in particolare: misure finalizzate a sostenere l'inclusione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità uditiva; interventi di sensibilizzazione e di formazione, diretti ad accrescere la consapevolezza sulle problematiche legate alla disabilità uditiva e a favorire la diffusione della lingua dei segni e di ogni altro mezzo, anche tecnologico, volto ad abbattere le barriere della comunicazione; misure per favorire l'accesso ai servizi pubblici, agli eventi, all'informazione. Al fine di consentire alle persone con disabilità uditive una maggiore partecipazione alla vita politica, il provvedimento all'esame prevede anche che il Consiglio regionale adotti misure idonee a consentire l'accesso alle proprie attività alle persone con disabilità uditiva in condizioni di parità con gli altri cittadini.

La lingua italiana dei segni (LIS) è, infatti, una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, che si è evoluta naturalmente, seppure con una struttura differente rispetto alle lingue vocali. La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non manuali, quali l'espressione facciale e la postura; viaggiando sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, consentendo loro pari opportunità di accesso alla comunicazione.

Il diritto delle persone sorde, sordocieche, o comunque con disabilità uditiva in genere, ad accedere a una corretta informazione è fondamentale, in quanto l'esclusione dalla medesima comporterebbe la preclusione a una corretta partecipazione dell'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità.

Per questo motivo il testo che andiamo a discutere oggi è di basilare importanza per promuovere un sempre maggior riconoscimento dei diritti dei non udenti alla partecipazione attiva della vita collettiva, promuovendo senza indugio iniziative a sostegno di una compiuta integrazione dei non udenti attraverso la LIS e le nuove tecnologie accogliendo così implicitamente quei principi di tutela già riconosciuti in sede europea e internazionale escludendo il crearsi di situazioni che possano in un qualche modo portare ad avere nella società moderna cittadini di serie A e cittadini di serie B.

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On.le MANCA Desiré Alma*

*pervenuta il 28 settembre 2022*

\*\*\*\*\*

Il testo che si sottopone all'esame del Consiglio, frutto dell'unificazione di tre proposte di legge con contenuto analogo, è stato licenziato all'unanimità dalla Seconda Commissione permanente nella seduta del 4 agosto 2022.

La Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge n. 249, 250 e 252 nella seduta del 25 gennaio 2022, deliberando, a seguito dell'illustrazione da parte dei rispettivi proponenti, l'esame congiunto delle stesse ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Regolamento interno.

Nella seduta del 17 marzo 2022, la Commissione ha audito il Vice Presidente del Consiglio regionale dell'ENS (Ente nazionale sordi) sui provvedimenti in oggetto. I lavori sono proseguiti con la condivisione di un testo unificato di cui la Commissione ha preso atto nella seduta dell'11 maggio 2022, deliberando anche il successivo calendario di audizioni.

Nelle seduta del 17 maggio la Commissione ha sentito l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; nella successiva seduta del 25 maggio 2022, dopo l'audizione dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, la Commissione ha approvato gli articoli del testo unificato e deliberato di richiedere alla Giunta regionale la predisposizione della relazione tecnico-finanziaria di cui agli articoli 33 e 33 bis della legge regionale n. 11 del 2006.

In riscontro a tale richiesta in data 21 giugno 2022 l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha trasmesso alla Commissione una relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari riferita al solo articolo 3 del testo unificato e non verificata da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione, come prescritto dalla normativa sopra richiamata; per tale ragione nella seduta del 7 luglio 2022 la Commissione ha pertanto deliberato di chiedere alla Giunta regionale un'integrazione della relazione tecnica-finanziaria, e contestualmente inviato il testo alla Terza Commissione per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno.

Nella seduta del 4 agosto 2002 La Commissione ha preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione bilancio e licenziato definitivamente il testo.

Il testo approvato dalla Commissione, condiviso da tutte le forze politiche, si propone di promuovere la piena ed effettiva inclusione nella società delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio mediante la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana, della lingua dei segni italiana tattile e di ogni altro mezzo idoneo a creare un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nei servizi pubblici.

Il provvedimento prevede, in particolare: misure finalizzate a sostenere l'inclusione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità uditiva; interventi di sensibilizzazione e di formazione, diretti ad accrescere la consapevolezza sulle problematiche legate alla disabilità uditiva e a favorire la diffusione della lingua dei segni e di ogni altro mezzo, anche tecnologico, volto ad abbattere le barriere la comunicazione; misure per favorire l'accesso ai servizi pubblici, agli eventi, all'informazione. Al fine di consentire alle persone con disabilità uditive una maggiore partecipazione alla vita politica, il provvedimento all'esame prevede anche che il Consiglio regionale adotti misure idonee a consentire l'accesso alle proprie attività alle persone con disabilità uditiva in condizioni di parità con gli altri cittadini.

Stante l'importanza delle misure approvate in Commissione si auspica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione, nella seduta del 3 agosto 2022, ha espresso all'unanimità l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente

Allegato n. 1

Il testo unificato in oggetto contiene una serie di disposizioni dirette a promuovere la piena ed effettiva inclusione nella società delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio, mediante la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana (US), della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo idoneo a creare un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nei servizi pubblici.

In particolare il provvedimento prevede misure finalizzate a sostenere l'inclusione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità uditiva (articolo 2), l'accesso ai servizi pubblici, agli eventi, alle informazioni di pubblica utilità (articolo 3) e all'informazione locale (articolo 5), nonché interventi di sensibilizzazione e formazione (articolo 6) e in ambito socio sanitario (articolo 4). L'articolo 9 prevede poi che il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, adotti misure idonee a consentire l'accesso alle persone con disabilità uditiva, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle proprie attività, con particolare riguardo all'utilizzo dei servizi di interpretariato in LIS, video interpretariato a distanza e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie dell'Assemblea legislativa.

La norma finanziaria (articolo 11) autorizza la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2022 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, suddivisa tra i diversi interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, prevedendo che alla stessa si faccia fronte con pari utilizzo del fondo "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative", iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022- 2024.

Dalla documentazione trasmessa dalla Commissione di merito non è dato evincere i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti per ciascun intervento e, dunque, valutare in questa sede la congruità delle risorse finanziarie stanziato rispetto agli obiettivi attesi.

Il testo è corredato della relazione trasmessa in data 21 giugno 2022 dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in riscontro alla richiesta di relazione tecnico-finanziaria formulata ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge regionale n. 11 del 2006 dalla Seconda Commissione; relazione che, come dalla stessa Commissione di merito evidenziato nella nota di richiesta del parere finanziario, risulta "incompleta nell'indicazione dei metodi di quantificazione e di copertura finanziaria di tutti gli interventi previsti nell'articolato e priva della validazione da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione come prescritto dall'articolo 33, comma 3 bis, della L.R. 11/2006 e s.m.i."

La relazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, invero, è circoscritta all'articolo 3 del testo unificato in esame, riguardante l'accesso ai servizi pubblici, agli eventi e alle informazioni di pubblica utilità e, in particolare, si riferisce ai progetti sperimentali di cui alla lettera a).

A tale riguardo l'Assessorato, nel richiamare il progetto sperimentale in corso di realizzazione denominato "INNOVARE, INFORMARE, PARTECIPARE", finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la somma di euro 360.000 e con conclusione prevista nel mese di giugno 2022, si limita ad affermare che le attività svolte e i relativi risultati raggiunti "potrebbero essere implementati dando continuità alla collaborazione in atto con un finanziamento annuale stimato in euro 350.000", senza tuttavia dare conto dei criteri seguiti per la quantificazione.

La relazione non contiene, invece, alcun riferimento all'articolo 4 che pure riguarda specificamente gli interventi in ambito socio sanitario.

Tanto premesso, la Terza Commissione, nel manifestare apprezzamento per le finalità del provvedimento all'esame, diretto a migliorare la qualità di vita e favorire l'inclusione nella società delle persone con disabilità uditive attraverso la promozione della lingua dei segni e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, delibera di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) definisca la Commissione di merito l'impatto dell'articolo 4 (Interventi in ambito socio sanitario) il quale nel testo esitato risulta privo di distinta quantificazione (missione 13, programmi 01, 02, 07) e della relativa copertura finanziaria. Si segnala, in particolare, l'inciso "La Regione assicura a favore delle persone con disabilità uditiva le prestazioni sanitarie preventive e protesiche previste dai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. m)..." il quale

- configura in favore di una platea non predeterminata di beneficiari diritti soggettivi alle prestazioni da cui scaturiscono oneri automatici non modulabili discrezionalmente;
- b) verifichi la possibilità di attingere per il finanziamento degli interventi anche alle risorse nazionali ed europee finalizzate all'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva avendo riguardo alle misure già in corso di realizzazione;
  - c) verifichi l'opportunità di riformulare l'articolo 9 (Attività del Consiglio regionale) nei seguenti termini: "Il Consiglio regionale, nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte nel proprio bilancio, promuove l'adozione di misure idonee a consentire l'accesso alle persone con disabilità uditiva, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle proprie attività".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

CRS/A/2022/4869 - 21/6/2022

**TU Proposta di legge concernente** “Disposizioni per l’uso e la diffusione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua italiana dei segni tattile (LIST) e di ogni altra tecnologia finalizzata all’abbattimento delle barriere alla comunicazione””.

**Relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari della proposta normativa con riferimento all'art.3 della proposta  
(art.33 comma 3 bis LR n.11/2006)**

La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, divenuto a programmazione triennale dall'anno 2020, viene quantificata dalla legge di stabilità del 2021 in complessivi euro 694.170.000,00 in ragione di euro 231.390.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Come si rappresenta, nella successiva tabella, la spesa programmata e riferita agli interventi per la disabilità e non autosufficienza ha avuto un trend di programmazione in crescita nell'ultimo quinquennio 2017/2021.

Gli interventi finanziati dal fondo regionale non autosufficienza sono finalizzati a sostenere le persone con disabilità o non autosufficienza sulla base di progetti personalizzati definiti, insieme alla persona interessata, a seguito di valutazioni socio sanitarie di competenza del comune di residenza e degli specialisti sanitari. Il sostegno economico riconosciuto è volto all'acquisizione di prestazioni e servizi, nell'ambito del progetto definito, finalizzati a prevenire l'istituzionalizzazione, garantire la permanenza a domicilio delle persone con disabilità attraverso l'attività di cura e il supporto per l'integrazione sociale.

FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2017/2021 – SAP		
ESERCIZIO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO e PAGATO
2017	189.360.000,00	189.360.000,00
2018	202.000.000,00	202.000.000,00
2019	229.828.189,83	229.828.189,83
2020	231.390.000,00	231.390.000,00
2021	241.390.000,00	230.721.972,05*

\*agg alla data del 10/12/2021

Entrando nello specifico gli interventi finanziati gli stessi sono rivolti, per la maggior parte, a garantire percorsi di assistenza e di vita autonoma alle persone con disabilità grave o gravissima riconosciuta a seguito di valutazione sociosanitaria. Alcuni interventi, invece, sono rivolti specificamente a persone con specifiche patologie, si fa riferimento alla normativa adottata a partire dagli anni '80 che disciplina i sussidi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

economici volti a favorire il sostegno delle persone con sussidi mensili e con rimborsi delle spese correlate all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Di seguito si vedano i valori dei trasferimenti annuali agli enti locali in materia degli ultimi tre anni:

Interventi rivolti a persone con particolari patologie – Dati bilancio regionale 2017/2021 SAP al 12/11/2021				
2019	SC05.0676	NEOPLASIA MALIGNA	3.132.377,17	3.132.377,17
2019	SC05.0666	TALASSEMICI, NEFROPATICI, SALUTEMENTALE, TRASPORTO DISABILI	57.867.622,83	57.867.622,83
		2019	<b>61.000.000,00</b>	
2020	SC05.0676	NEOPLASIA MALIGNA	2.859.961,26	2.859.961,26
2020	SC05.0666	TALASSEMICI, NEFROPATICI, SALUTEMENTALE, TRASPORTO DISABILI	54.226.930,60	54.226.930,60
		2020	<b>57.086.891,86</b>	
2021	SC05.0676	NEOPLASIA MALIGNA	3.387.583,44	3.387.583,44
2021	SC05.0666	TALASSEMICI, NEFROPATICI, SALUTEMENTALE, TRASPORTO DISABILI	57.035.753,55	57.035.753,55
		2021	<b>60.423.336,99</b>	<b>60.423.336,99</b>

In base ai dati amministrativi riferiti ai benefici delle cosiddette "Leggi di settore", comunicati dagli enti locali tramite il sistema informativo Sipso, è possibile fare ulteriori analisi. Le varie leggi riconoscono a persone con specifiche patologie un sostegno economico espresso in termini di contributo mensile, misurato in ragione dell'accertamento di una fragile condizione economica, e di rimborsi spesa per i trasferimenti resi necessari per ricevere le prestazioni sanitarie. Nel 2021 il fabbisogno rilevato dai comuni è stato pari a circa €60.255.866,90 riferito a circa 24.986 persone.

Rispetto alla cornice di interventi rappresentata, la proposta di legge in argomento riguarda invece il finanziamento di interventi che consentano l'inclusione delle persone sorde, sordo cieche, con disabilità uditiva in genere o con deficit di comunicazione e di linguaggio associato ai disturbi generalizzati dello sviluppo e ad altre patologie del sistema nervoso centrale.

In particolare l'art.3 prevede di facilitare l'accesso ai servizi pubblici alle informazioni di pubblica utilità e agli eventi di interesse generale ed eliminare le barriere comunicative. Con riferimento ai progetti sperimentali per la diffusione e l'uso dei servizi di interpretariato della LIS, si rappresenta, ai fini della quantificazione delle necessarie coperture finanziarie, che in capo alla Direzione generale delle politiche sociali è in corso di realizzazione una attività finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità nell'ambito dell'avviso *"per il finanziamento di specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (lis) e video interpretariato a distanza nonche' l'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere alla comunicazione"*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Il progetto, denominato INNOVARE, INFORMARE, PARTECIPARE, è stato finanziato con €360.000,00, è stato avviato a fine dicembre 2020 e si concluderà a fine giugno 2022. I partners di progetto sono Sardegna Ricerche e CRS4.

Con la contrattualizzazione di due esperti nella lingua dei segni italiana e nella produzione di materiale video, a fronte dell'analisi dello stato dell'arte rispetto agli algoritmi esistenti di visione (sistemi di LIS to text, reti neurali artificiali, ecc.), si sono create le condizioni per avviare le attività che mirano, in ambiente cloud, alla gestione puntuale dei vari stadi della pipeline operativa che porta dall'acquisizione della sequenza di immagini video, alla loro elaborazione di immagini, alla semplificazione in modello di calcolo utile per la comprensione automatica del gesto stesso in un formato adatto ad essere interpretato da opportune reti neurali artificiali in formato testo.

Per la limitazione del tempo disponibile e delle risorse assegnate è stato definito un elenco base di termini da utilizzare (glossario), con le parole "tipo" che consentano un primissimo contatto con la pubblica amministrazione per acquisire le informazioni di livello base con una terminologia più orientata agli aspetti sociali e assistenziali e di cura (120 segni).

Le attività svolte e i relativi risultati raggiunti (macchine usate, video realizzati, segni inseriti, ecc) potrebbero essere implementati dando continuità alla collaborazione in atto con un finanziamento annuale stimato in €350.000.

Lo sviluppo di applicazioni informatiche e servizi basati su software open-source e piattaforme cloud e smartphone, consentirà una successiva sperimentazione volta a favorire l'accesso alle informazioni e l'accessibilità ai servizi da parte delle persone sorde e, al contempo, di rappresentare in maniera compiuta gli eventuali bisogni assistenziali.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Titolo:** Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione promuove la piena ed effettiva inclusione nella società delle persone sorde, sordo cieche, con disabilità uditiva in genere o con deficit di comunicazione e di linguaggio associato ai disturbi generalizzati dello sviluppo e ad altre patologie del sistema nervoso centrale, di seguito denominate "persone con disabilità uditiva", e ne favorisce la partecipazione, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alla vita politica, economica, sociale e culturale mediante la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana (LIS), della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo idoneo a creare un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nei servizi pubblici.

2. La presente legge è adottata nel rispetto della Costituzione italiana, dei principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità e di quanto disposto dalla legislazione statale in materia, con particolare riguardo alla legge 24 giugno 2010 n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche), alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

### Art. 2

#### Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa

1. Al fine di garantire il pieno accesso alle attività educative, scolastiche e formative delle persone con disabilità uditiva e di rendere effettivo il loro diritto allo studio, la Regione, anche promuovendo accordi

con le istituzioni scolastiche e universitarie e nel rispetto della loro autonomia, sostiene:

- a) l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione, di interpretariato in LIS o LIST, di programmi di riconoscimento vocale, metodi di sottotitolazione e l'utilizzo di ogni altro ausilio idoneo a consentire la partecipazione attiva e a migliorare l'apprendimento degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, nella formazione professionale e nell'istruzione universitaria;
- b) la realizzazione di progetti scolastici di sensibilizzazione sulle problematiche correlate alla disabilità uditiva, sulle differenti modalità di comunicazione e di avvicinamento alla LIS e alla LIST, rivolti agli studenti, alle famiglie, al personale docente e non docente;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale rivolti ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze nell'utilizzo della LIS e della LIST e di ogni altro mezzo, anche tecnologico, finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione.

2. La Regione, inoltre, in coerenza con quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) favorisce l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità uditiva e promuove azioni specifiche volte a garantire, anche attraverso l'adeguamento tecnologico e organizzativo, la piena accessibilità e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la partecipazione in condizioni di parità alle attività di formazione e aggiornamento professionale.

### Art. 3

#### Accesso ai servizi pubblici, agli eventi e alle informazioni di pubblica utilità

1. La Regione facilita l'accesso ai servizi pubblici, alle informazioni di pubblica utilità e agli eventi di interesse generale da parte delle persone con disabilità uditiva, in particolare:

- a) sostiene progetti sperimentali per la diffusione e l'uso di servizi di interpretariato in LIS e LIST, video interpretariato a distanza, di metodi di sottotitolazione e di ogni altro strumento, anche tecnologico, volto a eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione nei servizi di trasporto pubblico, nei servizi socio-sanitari, con specifico riferimento a quelli di pronto soccorso, e in generale nei servizi pubblici e negli eventi di particolare rilievo organizzati o finanziati dalla Regione;

- b) impronta la propria comunicazione istituzionale, il sito internet e le pagine di pubblica utilità alla piena accessibilità delle informazioni;
- c) può attivare forme di collaborazione con le associazioni e gli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, che beneficiano di contributi regionali, al fine di migliorare l'accessibilità dei luoghi e di incentivare la produzione di eventi e manifestazioni fruibili da parte delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio.

#### Art. 4

##### Interventi in ambito socio sanitario

1. La Regione assicura, nell'ambito delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio nel fondo sanitario di parte corrente, a favore delle persone con disabilità uditiva le prestazioni sanitarie preventive e protesiche previste dai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e, inoltre, promuove:

- a) la realizzazione di progetti per la sperimentazione, fin dalla prima infanzia, di interventi logopedici per l'abilitazione linguistica orale precoce e per l'apprendimento della LIS e della LIST;
- b) l'istituzione, presso le aziende sanitarie locali, di apposite equipe multidisciplinari costituite da personale sanitario e da figure specializzate nel sostegno psicologico, logopedico, educativo, comunicativo e giuridico delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio e delle loro famiglie;
- c) l'organizzazione di campagne di screening audiometrici di massa per la prevenzione e la diagnosi della disabilità uditiva.

#### Art. 5

##### Accesso all'informazione locale

1. La Regione promuove e sostiene l'accesso all'informazione dei media televisivi locali, pubblici e privati, delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio. A tal fine:

- a) alla legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali), all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) alla lettera f) la frase "nonché di programmi nella lingua italiana e internazionale dei

- segni" è abrogata;
- 2) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:  
"f bis) la realizzazione di telegiornali, trasmissioni televisive e programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale dotati di sottotitolazione o traduzione simultanea in LIS";
- b) nell'ambito della convenzione con la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è prevista la programmazione di telegiornali, trasmissioni televisive e programmi informativi, culturali o di interesse generale dotati di sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS.

#### Art. 6

##### Interventi di sensibilizzazione e di formazione

1. La Regione, al fine di accrescere la consapevolezza sulle problematiche correlate alla disabilità uditiva e favorire la diffusione e l'uso della LIS, della LIST e di ogni altro mezzo, anche tecnologico finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, promuove, in particolare, le seguenti iniziative:

- a) giornate informative e campagne di comunicazione pubblica sui temi del rispetto della diversità derivante dalla disabilità uditiva e per la promozione della LIS e della LIST;
- b) corsi di formazione rivolti alle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio e ai loro caregiver;
- c) corsi per l'aggiornamento professionale rivolti agli operatori del settore socio-sanitario e dei servizi pubblici in genere;
- d) progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, finalizzati alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche specifiche di comunicazione e partecipazione attiva delle persone con disabilità uditiva;
- e) percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS, di interprete in LIST e di assistente alla comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34 ter, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19).

#### Art. 7

##### Associazionismo e volontariato

1. La Regione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, può promuovere la collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con i seguenti soggetti:

- a) associazioni che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio;
- b) organismi, enti e soggetti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità uditiva;
- c) associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

#### Art. 8

##### Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta una o più deliberazioni per dare attuazione alla presente legge. In particolare, le deliberazioni individuano gli interventi da realizzare, i soggetti pubblici e privati da coinvolgere nell'attuazione e i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi. Le deliberazioni sono approvate previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

#### Art. 9

##### Attività del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'auto-

nomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, e nei limiti delle risorse finanziarie iscritte nel proprio bilancio adotta misure idonee a consentire l'accesso alle persone con disabilità uditiva, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle proprie attività, con particolare riguardo all'utilizzo dei servizi di interpretariato in LIS, video interpretariato a distanza e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie dell'Assemblea legislativa.

## Art. 10

### Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti nell'inclusione e integrazione delle persone con disabilità uditiva con particolare riguardo alla diffusione e all'uso della LIS e della LIST. Per tali finalità la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta:

- a) gli interventi realizzati, nei vari ambiti con specifico riferimento ai tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi;
- b) la ripartizione dei finanziamenti tra i soggetti coinvolti nel territorio regionale;
- c) le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

## Art. 11

### Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2022 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in ragione di:

- a) euro 250.000 per l'anno 2022 ed euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per le finalità di cui all'articolo 2 comma 1 (missione 04 - programma 07 - titolo 1).
- b) euro 650.000 per l'anno 2022 ed euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 6 (missione 12 - programma 02 - titolo 1).
- c) euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 200.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per le finalità di cui all'articolo 5 (missione 05 - programma 02 -

titolo 1).

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024 sono apportate le seguenti variazioni:

#### SPESA

in aumento

missione 04 - programma 07 - titolo 1			
2022	euro	250.000	(cassa e competenza)
2023	euro	500.000	
2024	euro	500.000	

missione 05 - programma 02 - titolo 1			
2022	euro	100.000	(cassa e competenza)
2023	euro	200.000	
2024	euro	200.000	

missione 12 - programma 02 - titolo 1			
2022	euro	650.000	(cassa e competenza)
2023	euro	1.300.000	
2024	euro	1.300.000	

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 FNOL			
2022	euro	1.000.000	(cassa e competenza)
2023	euro	2.000.000	
2024	euro	2.000.000.	

#### Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).